



COMUNE DI SENNORI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 del 22-05-20

ORIGINALE

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA TEMPORANEA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI BAR, RISTORANTI E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio, in Sennori, Solita sala delle Adunanze, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SASSU NICOLA	SINDACO	P
SATTA MARIO TONIO	ASSESSORE	P
CORNALIS ELENA	ASSESSORE	P
PIANA ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANNU GIOVANNINO	ASSESSORE	P
DESINI ROBERTO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SPISSU FRANCESCA.

Assume la presidenza SASSU NICOLA in qualità di SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in attuazione del decreto sindacale n. 5 del 19.03.2020 la giunta comunale si è riunita in videoconferenza con la presenza dei Sig.ri:

Sassu Nicola	In sede
Satta Mario Tonio	In sede
Mannu Giovannino	In video-chiamata
Cornalis Elena	In sede
Piana Antonella	In sede
Desini Roberto	In video-chiamata
Spissu Francesca- Segretario Comunale	In sede

Premesso che:

- l'art. 1, comma 1, lett. ee), del DPCM del 17/05/2020, stabilisce che *“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;”*;

- con Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 il Presidente della Regione Sardegna ha stabilito all'art. 13 che *“Nell'ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie Autonome in data 16 maggio 2020....., a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura delle attività di:*

a)

b) *servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);*”;

Viste le altre recenti disposizioni normative emanate per contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 mediante l'adozione di misure profilattiche di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

Considerato che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha provocato pesanti conseguenze dal punto di vista del disagio sociale ed economico;

Rilevato che il “lockdown” imposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ha avuto un notevole impatto sull'economia locale, riferito soprattutto a quelle attività fortemente penalizzate dalla prolungata

chiusura (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc...) che, alla riapertura dopo un lungo periodo di inattività dovranno applicare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore o in settori analoghi;

Visto l'art. 181, commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" che testualmente recitano:

"1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642."

Ritenuto di voler concedere un maggiore spazio agli esercizi pubblici, mettendo a disposizione più superfici per le occupazioni di suolo pubblico già esistenti e concedere spazi a quelle sprovviste, così che tali attività possano rispettare il distanziamento fisico che sarà necessario tra i clienti senza dover sostenere ulteriori costi;

Riscontrato che, soprattutto nel centro urbano, numerosi esercizi di bar e ristoranti svolgono la propria attività anche in spazio all'aperto su suolo pubblico (cosiddetti 'dehors'), che viene concesso dal Comune secondo la disciplina del "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 10.5.1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il provvisorio ampliamento delle porzioni di suolo pubblico da concedere, sarà ovviamente possibile solo previa verifica che lo stesso sia compatibile con le necessarie esigenze di sicurezza e non comporti in alcun modo intralcio alla viabilità;

Ritenuto necessario fornire agli Uffici competenti, adeguate linee di indirizzo per la concessione degli spazi dei pubblici esercizi, nel periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che in ogni caso i gestori degli esercizi in questione – attività di ristorazione e bar – saranno direttamente responsabili della perfetta osservanza delle misure a tutela della salute pubblica di cui al DPCM 17 maggio 2020 e all'Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 il Presidente della Regione Sardegna;

Considerato che nel citato "Decreto rilancio", è previsto, nel periodo intercorrente dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, l'esonero dal presupposto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree delle maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo

pubblico per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Dato atto che si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii., trattandosi di atto di indirizzo politico;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L. n. 34 del 19/05/2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

1) Di adottare, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le linee di indirizzo di cui al presente provvedimento per la definizione degli spazi da occupare temporaneamente con tavoli, sedie e ombrelloni per l'attività all'aperto di esercizi commerciali, ristorazione con e senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili.

2) Di concedere, al fine di consentire il rispetto delle misure restrittive per favorire il distanziamento sociale, un ampliamento provvisorio o una nuova concessione di suolo pubblico alle attività sopracitate, previa presentazione in via telematica all'ufficio competente, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della domanda di "Ampliamento/concessione temporanei dell'occupazione del suolo pubblico in forma agevolata emergenza COVID-19":

a) Gli operatori economici che hanno già richiesto o hanno ottenuto concessione temporanea di suolo pubblico per l'anno 2020 potranno effettuare un ampliamento della superficie occupata fino al raddoppio dello spazio precedentemente richiesto o ottenuto o – se non sufficiente – fino allo spazio necessario al mantenimento dei posti precedentemente autorizzati ai fini igienico sanitari, anche utilizzando spazi vicini alla sede dell'esercizio.

b) Gli operatori economici che devono ancora richiedere o ottenere concessione temporanea di suolo pubblico, potranno ottenere superficie pari al doppio di quella già concedibile secondo il "*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 10.5.1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, previa presentazione della domanda di "Ampliamento/concessione temporanei dell'occupazione del suolo pubblico in forma agevolata emergenza COVID-19".

c) Il raddoppio dell'occupazione su aree non immediatamente contigue all'esercizio, quindi su piazzette o aree similari per accedere alle quali occorre attraversare strade, sarà consentito in tutti i casi in cui non comporterà problemi di sicurezza alla mobilità sia dei pedoni che dei veicoli; esemplificando, non sarà

possibile estendere l'occupazione qualora l'area individuata si trovi, rispetto all'esercizio, al di là di una strada a doppio senso di marcia.

d) La nuova occupazione o l'ampliamento potranno avvenire esclusivamente con l'utilizzo di elementi di arredo semplici quali tavoli, sedie ed ombrelloni. Ogni ulteriore o diversa richiesta rimarrà disciplinata dal "*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 10.5.1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni.

e) Dovranno essere sempre consentiti gli accessi ai passi carrai e agli ingressi degli edifici così come la visibilità degli incroci stradali.

f) L'ampliamento del suolo pubblico in concessione alle attività potrà essere disposto anche con eventuale chiusura al traffico delle sedi viarie ove consentito.

g) L'occupazione potrà essere ampliata durante l'apertura dei locali e completamente rimossa alla chiusura del pubblico esercizio.

h) La concessione temporanea dell'ampliamento del suolo pubblico, qualora ricada in corrispondenza di accessi o vetrine di altri esercizi commerciali resta subordinata alla acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte dei terzi.

f) Al fine di evitare interferenze (sovrapposizione tra gli spazi richiesti, ostacoli alla circolazione dei mezzi pubblici o di emergenza o comunque veicolare o pedonale, pericoli per la pubblica incolumità, etc.) tra le concessioni di ampliamento in sede di prima applicazione sarà fissato un termine per la presentazione delle istanze che saranno istruite in maniera coordinata garantendo, in caso di interferenze, la partecipazione al provvedimento delle parti interessate al fine di comporre eventuali interessi in conflitto. Successivamente alla scadenza del termine suddetto potranno essere presentate ulteriori istanze che però non potranno determinare situazioni di interferenza con le concessioni già emanate.

3) Di dare incarico al SUAPE di dare attuazione alle direttive suesposte attivando ogni necessaria azione ivi compresa la predisposizione di un modello di richiesta di "Ampliamento/concessione temporanei dell'occupazione del suolo pubblico in forma agevolata emergenza COVID-19", e ai servizi Polizia Municipale e LL.PP. di verificare la fattibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative.

4) Di trasmettere, per i provvedimenti di rispettiva competenza, il presente atto al Responsabile del SUAPE, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area finanziaria ed al Comandante della Polizia Municipale.

5) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.



COMUNE DI SENNORI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 74 del 22/05/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 – LINEE DI INDIRIZZO PER LA TEMPORANEA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI BAR, RISTORANTI E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
SASSU NICOLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
SPISSU FRANCESCA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).